CAMERA DEI DEPUTATI N. 1580-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 6 ottobre 1950** (Stampato n. 1001)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 ottobre 1950

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo Vorarlberg, concluso a Roma il 12 maggio 1949

Presentata alla Presidenza il 16 marzo 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 10 del Trattato di pace prospetta la conclusione di accordi tra l'Italia e il Governo austriaco per facilitare le relazioni economiche fra i due paesi. Nelle disposizioni dell'allegato IV sono contenute le linee dell'accordo raggiunto il 5 settembre 1946 in questo settore dai due Governi e al comma *d*) si prende l'impegno di « concludere accordi speciali intesi a facilitare un traffico di frontiera più esteso tra l'Austria e l'Italia, nonché a permettere gli scambi locali di certe quantità di beni e prodotti regionali ».

A tal fine è stato firmato un Accordo tra l'Italia e l'Austria in data 12 maggio 1949 per lo scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige e i Bundesländer Tirolo Vorarlberg.

L'Accordo ha per oggetto scambi locali di merci e di prodotti tipici nella delimitazione

fissata dall'ordinamento italiano per la Regione Trentino-Alto Adige e dallo Statuto federale austriaco per i Bundesländer Tirolo Vorarlberg.

Annesse all'Accordo sono due tabelle con la distinzione delle merci ammesse allo scambio facilitato (tabella *A*) e quelle invece che oltre a godere delle agevolazioni concordate delle merci e prodotti indicati nella tabella *A* sono ammesse dalle dogane dei due paesi, entro i limiti dei contingenti rispettivamente fissati, alla immportazione ed alla esportazione in esenzione da qualsiasi importo o tassa di entrata o di uscita applicabile in genere alle merci e ai prodotti importati od esportati (tabella *B*).

L'ammontare delle merci ammesse allo scambio facilitato è di 750 milioni tanto per quelle che dalla regione Trentino-Alto Adige vengano esportate verso i Boundesländer Tirolo Vorarlberg che per quelle che da questa regione vengono importate nel Trentino-Alto Adige. Sono comprese nell'elenco merci che molto interessano l'economia regionale come bestiame da allevamento e da lavoro, torba, legname segato, macchine agricole, generi medicinali e prodotti farmaceutici (tabella *A*), sculture e intagli in legno, lavori dell'artigianato, tessuti di lana, libri, riviste e manuali stampati (tabella *B*).

L'utilizzo dei contingenti d'esportazione e d'importazione è autorizzato per l'Italia dagli Uffici doganali che si trovano nel territorio della Regione e da parte austriaca dalla direzione provinciale delle finanze, ad Innsbruck o dall'ufficio che sarà da essa delegato.

Per appianare le difficoltà che sorgono nell'applicazione dell'accordo, modificare ed integrare le liste dei contingenti convenuti in conformità alla situazione economica e presentare eventuali proposte di perfezionamento e sviluppo dell'Accordo è istituita una Commissione mista permanente italo-austriaca composta di tre membri italiani e di tre austriaci nonché da tre sostituti per ognuno dei due gruppi.

L'istituzione di questa Commissione dà all'accordo la possibilità di essere attuato con un sufficiente adeguamento all'oscillazione delle necessità economiche dei due paesi e di dare all'impegno delle alte parti contraenti una impronta più moderna e costruttiva.

JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo Vorarlberg, concluso a Roma il 12 maggio 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 dell'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.